



MARCO RIZZUTI

Insula in mari submersa: spunti di riflessione intorno ai casi Lliuya vs. RWE AG, 28 maggio 2025, e Greenpeace Netherlands & 8 citizens of Bonaire vs. The Netherlands, 28 gennaio 2026

Il contributo esamina alcune nuove questioni giuridiche relative alla sommersione di isole ed aree costiere a causa dei cambiamenti climatici. In particolare, si focalizza sui profili di responsabilità civile, con speciale riguardo a recenti casi in cui viene in gioco la difficoltà di individuare un nesso di causalità giuridica.

The paper examines some new legal issues related to the submersion of islands and coastal area due to climate change. In particular, it focuses on tort law issues, having regard to recent cases where the difficult individuation of legal causation is at stake.

Sommario: 1. L'*insula in mari nata* tra questioni antiche e moderne. – 2. Cambiamenti climatici e *insulae in mari submersae*. – 3. Profili di responsabilità.

1. L'*insula in mari nata* tra questioni antiche e moderne

La casistica giurisprudenziale connessa al *climate change* sta iniziando a farci conoscere una nuova problematica che per certi aspetti ne rovescia una antichissima. Se in passato si era posto il problema della rilevanza giuridica dell'emersione di una nuova isola, oggi il riscaldamento globale rende più interessante il caso inverso, quello dell'*insula in mari submersa*, che rischia di divenire un'evenienza piuttosto significativa in relazione all'innalzamento del livello dei mari.

Invero, già le fonti romanistiche prendevano in considerazione, forse più per completezza di esposizione che per uno specifico interesse pratico, la peculiare eventualità dell'acquisto per occupazione della proprietà dell'*insula in mari nata*¹. Successivamente, tuttavia, l'occupazione della *terra nullius* ha potuto rappresentare un fondamentale strumento geopolitico per costruire giuridicamente l'appropriazione di territori che agli occhi delle potenze coloniali potevano risultare *nullius* in quanto disabitati, o anche in quanto non assoggettati ad una sovranità statale e/o ad una proprietà privata riconoscibile secondo le categorie occidentali²,

¹ GAIO, *Res cottidianae*, II, in *Digesta Iustiniani*, 41.1.7.3: "*Insula quae in mari nascitur (quod raro accidit) occupantis fit: nullius enim esse creditur*".

² Una siffatta argomentazione era già stata posta a fondamento della colonizzazione inglese dell'Irlanda (cfr. B. McLEOD, *The Geography of Empire in English Literature. 1580-1745*, Cambridge, 1999, p. 53) e lo sarebbe stata ben più ampiamente nelle Americhe, in Africa e in Oceania (cfr. S. LINDQVIST, *Terra Nullius: A Journey Through No One's Land*, London, 2007; A. FITZMAURICE, *Sovereignty, property and empire, 1500-2000*, Cambridge, 2014).

dal momento che soltanto in tempi piuttosto recenti si sarebbe arrivati a riconoscere una rilevanza giuridica agli insediamenti indigeni in quanto tali³.

Beninteso, oggi non esistono più isole inesplorate che potrebbero riproporre il problema nei medesimi termini del passato, ma non è poi così infrequente che nuove isole emergano in seguito a fenomeni tettonici, vulcanici o sismici, oppure in seguito al ritiro dei ghiacciai polari conseguente proprio al cambiamento climatico in atto⁴. La dottrina ha avuto quindi occasione di riprendere di recente il tema dell'*insula in mari nata*, che diventa però autenticamente problematico unicamente laddove l'emersione avvenga in acque non territoriali e non soggette ad alcun diritto, anche limitato, degli Stati rivieraschi, giacché solo in tali eventualità, queste sì piuttosto rare, è nell'odierno contesto giuridico ipotizzabile che il fenomeno dell'occupazione possa svolgersi secondo gli antichi paradigmi romanistici⁵. Altrimenti dovrebbe risultare abbastanza pacifica la sovranità, ed anche, con più specifico riferimento al nostro ordinamento ed a quelli che seguono regole simili, la proprietà statuale, delle nuove isole. Ed anzi, secondo un'impostazione massimalista ed invero paradossale, recentemente sconfessata da una notissima pronuncia di legittimità, questo avrebbe addirittura finito per essere nella sostanza l'unico ambito di operatività dell'acquisto automatico allo Stato degli immobili vacanti⁶.

³ Si sarebbero, infatti, dovute attendere le decisioni della Supreme Court of Canada, *Guerin vs. The Queen* [1984] 2 S.C.R. 335, 1° novembre 1984, e della High Court of Australia, *Mabo and Others and The State of Queensland* [No. 2], 3 giugno 1992.

⁴ Come esempi delle due ipotesi si possono menzionare, da una parte, l'isola vulcanica emersa al largo della costa di Iwo Jima nell'ottobre 2023, o il vulcano di fango formatosi al largo di Trinidad e Tobago in seguito ai terremoti che hanno colpito il Venezuela nel 2026, e, dall'altra parte, l'isola Sif scoperta nel mare di Amundsen nel 2020 in seguito allo scioglimento del ghiacciaio antartico Pine Island, nonché quella emersa dallo scioglimento del ghiacciaio Alsek in Alaska nel 2025.

⁵ P. CZUBIK, *Insula in mari nata. A problem of ius gentium that is not only theoretical*, in T. KAMIŃSKI, K. KARSKI, a cura di, *40 Years of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Assessment and Prospects*, London, 2025, pp. 79-88, analizza una serie di vicende in cui è stata pacificamente riconosciuta la sovranità sulla nuova isola dello Stato cui appartenevano, a seconda dei casi, le acque territoriali, la zona contigua, la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale in cui l'isola era emersa. L'acquisto per occupazione dell'*insula in mari nata* sembra dunque oggi prospettabile soltanto per le isole emerse in acque internazionali, come nel celebre caso storico dell'Isola Ferdinanda, emersa nel 1831 nelle acque del Canale di Sicilia e poi nuovamente sommersa un anno dopo.

⁶ Questo era l'esito cui avrebbe condotto la sostanziale *interpretatio abrogans* dell'art. 827 c.c. ("*I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato*"), che non vi ravvisava una conferma della ammissibilità della rinuncia alla proprietà immobiliare privata ma piuttosto una regola destinata ad operare solo per immobili che non fossero mai stati in proprietà di alcuno, condizione che in contesti di antichissimo insediamento come sono quelli del nostro Paese sarebbe inverabile a ben vedere solo con riguardo per l'appunto ad una vicenda estrema quale l'emersione di un'*insula in mari nata*. Com'è noto, tale lettura è stata sconfessata da Cass., sez. un., 11 agosto 2025, n. 23093, in *Foro it.*, 2025, I, 2160, con nota di C. BONA, che ha aperto alla piena ammissibilità della rinuncia alla proprietà, ma anche dal successivo intervento legislativo di cui all'art. 1, commi 731-732, della l. 30 dicembre 2025, n. 199, che, pur mirando a frenare la praticabilità di tale rinuncia, ad ogni modo parla esplicitamente di un "*atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile*".

2. Cambiamenti climatici e *insulae in mari submersae*

Come dicevamo in apertura, però, il fenomeno che oggi si impone all'attenzione dei giuristi sembra piuttosto quello inverso, della sommersione di un'isola o di un'area costiera. Beninteso, non si tratta di un'evenienza di per sé priva di precedenti: i medesimi fenomeni tettonici, vulcanici o sismici che potevano e possono far emergere nuove isole sono sempre stati suscettibili di produrre anche la vicenda opposta. Invero, proprio la forte instabilità geologica delle nuove isole ha non di rado fatto sì che le relative dispute venissero radicalmente risolte dal loro subitaneo inabissamento⁷. Del resto, anche lo stesso fenomeno dell'innalzamento del livello dei mari in ragione del riscaldamento globale si è già verificato in altre epoche, determinando conseguenze catastrofiche di cui è ancora possibile rinvenire le tracce⁸.

Dal punto di vista internazionalistico, si ritiene comunemente che la sommersione di un'isola o di un'area costiera non faccia venire meno la sovranità statale, di talché ai territori inondata sarà attribuito lo *status* di acque interne e rimarrà inalterata la linea di base a partire dalla quale calcolare l'estensione delle acque territoriali e delle altre aree soggette a diritti limitati degli Stati rivieraschi⁹. La questione diviene, però, più complessa se consideriamo l'ipotesi della sommersione dell'intero territorio di uno Stato insulare, che pone il problema della sua stessa sopravvivenza al venir meno dell'elemento territoriale¹⁰. Nel passato remoto e recente il tema era stato discusso soprattutto con riguardo alla posizione dei Governi in esilio, o di analoghe entità, in seguito a vicende belliche o rivoluzionarie¹¹. Oggi, invece, gli Stati più

⁷ L'esempio più noto è quello, già ricordato, dell'Isola Ferdinandea, oggetto di contesa nel 1831 fra Regno delle Due Sicilie, Gran Bretagna, Francia e Spagna finché non si inabissò nuovamente. Possiamo, però, aggiungere anche quello precedente dell'Isola Sabrina, emersa per pochi mesi al largo delle Azzorre nel 1811 e disputata tra Portogallo e Gran Bretagna, anche se con ben minore intensità dal momento che i due Paesi erano all'epoca alleati nelle guerre napoleoniche.

⁸ Il cambiamento climatico è di per sé un fenomeno antichissimo che ha conosciuto alterne vicende storiche (cfr. E. LA ROY LADURIE, *Histoire du climat depuis l'an mil*, Paris, 1967; W. BEHRINGER, *A cultural history of climate*, Cambridge, 2010; A. TIMMERMAN, T. FRIEDRICH, *Late Pleistocene climate drivers of early human migration*, in *Nature*, 2016, pp. 92-95). Più in particolare, la fine dell'ultima era glaciale determinò un imponente innalzamento del livello dei mari cui conseguì l'inondazione di numerose aree costiere (cfr. M.P. HUMA & AL., *Global sea-level rise in the early Holocene revealed from North Sea peats*, in *Nature*, 2025, pp. 652-657). Gli archeologi sottomarini hanno identificato i resti di vari insediamenti neolitici che furono sommersi in quel periodo, ad esempio ad Atlit Yam (Israele) e a Soline (Croazia), mentre le mitologie delle più diverse tradizioni culturali hanno conservato la memoria di remoti e catastrofici diluvi (cfr. F. GIUNTOLI, *I diluvi di Dio. Dal mito mesopotamico alla Bibbia*, Bologna, 2025).

⁹ Si può vedere in proposito P. CZUBIK, *op. cit.*, p. 88.

¹⁰ J. McADAM, *Preserving Statehood through Population and Government: Safeguarding Nationality and Franchise in the Context of Sea-Level Rise and Mobility*, in D.J. JEFFERSON, C. RIFFEL, a cura di, *New Zealand Yearbook of International Law*, Volume 20, Leiden-Boston, 2024, pp. 3-39.

¹¹ S. TALMON, *Recognition of Governments in International Law: With Particular Reference to Governments in Exile*, Oxford, 2001. Invero, la storia dimostra come la soggettività internazionalistica di un governo in esilio possa sopravvivere per decenni e persino secoli alla perdita del territorio: il Sovrano Militare Ordine di Malta ha perduto il controllo dell'isola dal 1798 ma molti Paesi tuttora gli riconoscono una personalità giuridica internazionale e ci intrattengono relazioni diplomatiche. Qualcosa di comparabile è accaduto con la Santa Sede nel periodo intercorso fra la *debellatio* dello Stato Pontificio nel 1870 e la

vulnerabili iniziano ad essere concretamente esposti ad un rischio del genere a causa del cambiamento climatico¹², ed alcuni di essi si sono già attivati per sancire giuridicamente, a seconda dei casi in maniera unilaterale oppure tramite accordi o altre iniziative internazionali, la loro sopravvivenza istituzionale in caso di sommersione del territorio nazionale¹³.

Dal punto di vista del diritto interno, una volta ammesso che le aree sommerse siano divenute acque soggette alla sovranità di uno Stato ancora esistente, occorre tener presente che la maggior parte degli ordinamenti contemporanei non contempla la proprietà privata del mare o del fondale marino. Pertanto, se ne dovrà dedurre che, a differenza della sovranità, la proprietà o altri diritti reali si estingueranno per quello che possiamo qualificare come perimento, in senso giuridico, della *res* che ne era oggetto¹⁴. Il rilievo, a ben vedere, non è privo di conseguenze applicative per il caso di successiva riemersione del territorio sommerso, evenienza tutt'altro che implausibile nelle vicende connesse ai ricordati fenomeni di instabilità

costituzione dello Stato della Città del Vaticano nel 1929. Oltre ai governi in esilio, non di rado incontriamo pure sindaci in esilio che, dopo anni o decenni, continuano a rappresentare, con differenti modalità e forme di riconoscimento, comunità che hanno dovuto abbandonare la propria terra: ad esempio, quello di Melitopol dopo l'invasione russa dell'Ucraina, quello di Famagosta dopo l'invasione turca di Cipro Nord, quello di Bikini dopo i test nucleari americani, quelli di varie città italiane di Istria e Dalmazia dopo l'Esodo. Ed, invero, con riferimento al cambiamento climatico ci è al momento più agevole immaginare l'evacuazione di singole località o regioni piuttosto che di interi Stati, salvi i casi estremi di cui parleremo nel prosieguo.

¹² Alludiamo ai Paesi noti come SIDS (*Small Island Developing States*): si tratta di 39 Stati e 14 Membri Associati delle commissioni regionali delle Nazioni Unite che fronteggiano peculiari vulnerabilità sociali, economiche ed ambientali, e la cui specificità è stata pertanto riconosciuta sin dal cosiddetto *Earth Summit* delle Nazioni Unite (*United Nations Conference on Environment and Development*), tenutosi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. Il paradosso è che i Paesi in questione contribuiscono in misura minimale al riscaldamento globale ma ne subiscono in maniera estrema le conseguenze.

¹³ Tuvalu, uno dei Paesi SIDS dell'Oceania, ha approvato nell'ottobre 2023 un emendamento costituzionale in base al quale *"the State of Tuvalu within its historical, cultural, and legal framework shall remain in perpetuity in the future, notwithstanding the impacts of climate change or other causes resulting in loss to the physical territory of Tuvalu"* (section 2.1), e la linea di base a partire dalla quale è calcolata l'estensione delle sue acque territoriali e delle altre aree soggette a diritti limitati *"shall remain unchanged, notwithstanding any regression of the low water mark or changes in the geographical features of coast or islands, due to sea-level rise or other causes"* (section 2.3). Nel frattempo, è stato avviato un progetto mirante a trasformare Tuvalu nella *First Digital Nation*, trasferendo le funzioni amministrative in ambito digitale e realizzando un archivio *online* della storia e della cultura del Paese. Tuvalu ha, inoltre, stipulato accordi con altri Stati in modo da ottenere il riconoscimento preventivo del permanere della sua sovranità a prescindere dalle conseguenze dell'innalzamento del livello dei mari. A sua volta Vanuatu, altro Paese SIDS della medesima area, ha promosso l'iniziativa che ha portato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia il parere sulle obbligazioni degli Stati con riferimento al *climate change*, espresso il 23 luglio 2025, nel quale si legge anche che *"once a State is established, the disappearance of one of its constituent elements would not necessarily entail the loss of its statehood"*.

¹⁴ Com'è noto, dal punto di vista della fisica e della chimica, secondo il fondamentale principio di Lavoisier, nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma, per cui il perimento in natura non esiste, ma è piuttosto una metafora giuridica che indica la trasformazione estrema di una cosa. Per una trattazione del concetto di "perimento" nella nostra letteratura giuridica si può vedere V. BRIZZOLARI, *La surrogazione reale*, Torino, 2020, p. 35 ss.

geologica¹⁵, ma al limite ipotizzabile pure per quelle connesse ai cambiamenti climatici¹⁶: ne dovremmo, infatti, dedurre che non sarà in alcun caso possibile una reviviscenza dei diritti reali in questione, in quanto ormai estinti, sulle aree riemerse.

3. Profili di responsabilità

Il profilo di maggior interesse privatistico diventa dunque semmai quello della compensazione che sia in qualche modo possibile reclamare a fronte della vicenda estintiva in esame. Anzitutto, può darsi che sia lo stesso Stato rivierasco direttamente interessato ad elaborare degli schemi compensativi nel quadro della pianificazione, come strategia di adattamento al cambiamento climatico, di un ritiro gestito dalle aree più a rischio¹⁷. Può inoltre darsi che siano anche ulteriori Stati a riconoscere agli abitanti delle aree inondate uno *status* di rifugiati climatici, o analoghe forme di protezione, che ne agevolino il ricollocamento altrove¹⁸.

¹⁵ Ad esempio, per rimanere al caso più celebre, la già ricordata Isola Ferdinandea dopo la vicenda del 1831 sarebbe più volte riemersa fra il 1846 ed il 1863, sempre per inabissarsi nuovamente nel giro di pochi giorni.

¹⁶ Cambiamenti climatici di segno inverso rispetto all'attuale *global warming* possono infatti produrre effetti opposti anche per quanto riguarda il profilo di nostro interesse in questa sede, come è già accaduto in tempi preistorici con le glaciazioni, che, provocando il congelamento di imponenti masse di acqua, determinarono un significativo abbassamento del livello dei mari (cfr. M. VACCHI & AL., *Sea level since the Last Glacial Maximum from the Atlantic coast of Africa*, in *Nature Communications*, 10 febbraio 2025). Non è, dunque, del tutto implausibile che, qualora mai gli sforzi volti ad invertire l'attuale andamento del clima producano risultati significativi, o ad ogni modo intervengano ulteriori fattori che rovescino le attuali tendenze, il livello dei mari possa nuovamente abbassarsi e far riemergere aree precedentemente sommerse.

¹⁷ In tutto il mondo i governi, e le compagnie assicurative, stanno dedicando una crescente attenzione alle operazioni di *managed retreat* nel contesto delle strategie di adattamento al *climate change*: cfr. L. KOSLOV, *The Case for Retreat*, in *Public Culture*, 2016, pp. 359–387; R. FREUDENBERG, E. CALVIN, L. TOLKOFF, D. BRAWLEY, *Buy-In for Buyouts. The Case for Managed Retreat from Flood Zones*, Cambridge MA, 2016; S. BROKOPP BINDER, A. GREER, *The Devil Is in the Details: Linking Home Buyout Policy, Practice, and Experience After Hurricane Sandy*, in *Politics and Governance*, 2016, pp. 97–106; C. HANNA, I. WHITE, B. GLAVOVIC, *Managed retreat governance: Insights from Matatā, New Zealand. Report for the National Science Challenge: Resilience to Nature's Challenges*, Waikato, 2018; K.J. MACH, *Managed retreat through voluntary buyouts of flood-prone properties*, in *Science Advances*, 9 ottobre 2019.

¹⁸ Già nel 2007 l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni aveva elaborato una definizione formulata in questi termini: *“Environmental migrants are persons or groups of persons who, predominantly for reasons of sudden or progressive change in the environment that adversely affects their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad”*. Successivamente la Nansen Initiative, lanciata nel 2012 da Norvegia e Svizzera, ha portato nell'ottobre 2015 all'adozione di una *Non-Binding Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change*, cui hanno aderito 109 Stati. Tuttavia, nonostante le richieste di vari Paesi in via di sviluppo, né l'Unione Europea né gli Stati Membri sono mai pervenuti ad un quadro giuridico vincolante. Si possono vedere al riguardo il *Briefing* del Parlamento Europeo, *The concept of “climate refugee”: Towards a possible definition*, 5 ottobre 2023, nonché in dottrina I. RUGGIU, *Migrazioni per cause climatiche e impatti sulla sicurezza a livello locale*, in F. ASTONE, R. CAVALLO PERIN, A. ROMEO, M. SAVINO (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali*, Torino, 2019, pp. 399-410, e J. DWYER, *Environmental Migrants, Structural Injustice, and Moral Responsibility*, in *Bioethics*, 2020, p. 562 ss. La nostra giurisprudenza di legittimità, anche sulla scorta di quanto statuito da organismi sovranazionali (UN Human Rights Committee, 23 settembre 2020, *Teitiota vs. New Zealand*), ha ritenuto che i migranti ambientali non godano dello *status* di rifugiati benché sia possibile ricorrere al diverso strumento della protezione umanitaria (cfr. F. PERRINI, *Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di Cassazione*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 349-362). Al contrario, in altri contesti giuridici sono stati fatti di recente

Tuttavia, in difetto di interventi di questo genere, o ad ogni modo in caso di loro inadeguatezza a riparare i molteplici pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali connessi alle vicende in questione, si prospetta anche l'eventualità dell'esperimento di un'azione per il risarcimento dei danni, o comunque per il ristoro di quanto patito.

Il problema diventa dunque quello della credibile individuazione di uno specifico danneggiante¹⁹ e di un nesso di causalità fra la sua condotta ed il pregiudizio prodottosi. In una vicenda recente, che ha goduto di una certa notorietà, il tentativo in questione è stato portato per certi aspetti fino alle sue estreme conseguenze: un contadino peruviano chiedeva il rimborso di una quota delle spese che aveva affrontato per mettere in sicurezza la sua proprietà, situata sulle rive del lago glaciale Palacocha, dai rischi di allagamento connessi allo scioglimento di un ghiacciaio andino, convenendo in giudizio una compagnia tedesca del settore energetico, in quanto responsabile di una quota rilevante delle emissioni di gas serra che avevano cagionato il riscaldamento globale e quindi anche lo scioglimento del ghiacciaio in questione. Il giudice tedesco adito, pur non negando in astratto la plausibilità del ragionamento giuridico prospettato in punto di nesso eziologico, ha tuttavia rigettato l'azione, ritenendo che l'attore non avesse assolto all'onere di provare che in linea di fatto il rischio di pregiudizio alla sua proprietà era concretamente imminente²⁰.

L'esito negativo dell'iniziativa non deve però indurre a ritenere necessariamente impraticabile ogni forma di responsabilizzazione per i pregiudizi in questione. In una precedente vicenda, senz'altro differente ma non incomparabile, un organismo internazionale aveva, infatti, riconosciuto la responsabilità dell'Australia per non avere adeguatamente protetto dalle conseguenze del cambiamento climatico gli abitanti di alcune isolette dello Stretto di Torres,

passi ben più significativi. Da una parte, il Trattato di Falepili del 9 novembre 2023 tra Australia e Tuvalu, un Paese che abbiamo già incontrato fra i più esposti ed attivi, ha rappresentato il primo esempio di accordo bilaterale sulla mobilità climatica, con un impatto senz'altro notevole se già nel 2025 addirittura un terzo dei tuvaluani aveva richiesto di partecipare al sorteggio del primo lotto di visti da concedere ai sensi delle sue disposizioni (cfr. L. GAMBOA, D. GOH, *Australia-Tuvalu Falepili Union: The First Bilateral Climate Mobility Treaty*, in *Carnegie Endowment for International Peace*, 9 settembre 2025). Dall'altra parte, la Corte Costituzionale della Colombia, con sentenza T-123 del 16 aprile 2024, ha giudicato incostituzionale l'omessa estensione anche agli sfollati interni vittime delle inondazioni provocate dal cambiamento climatico dei benefici previsti dall'ordinamento interno, ed in particolare dalla l. 1448 del 2011, per gli sfollati interni per ragioni legate al conflitto armato, ed ha quindi esortato il legislatore a colmare tale lacuna.

¹⁹ Per qualche considerazione sulle difficoltà che l'individuazione giuridica di un danneggiante a fronte della magnitudine degli eventi di natura catastrofale ci sia consentito un rinvio anche a M. RIZZUTI, *I danni catastrofali al patrimonio culturale: spunti in tema di responsabilità e assicurazione*, in G. MORBIDELLI, a cura di, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, 2021, p. 276 ss.

²⁰ Alludiamo alla decisione di OLG Hamm, 28 maggio 2025, *Lliuya vs. RWE AG*. In proposito si possono vedere P. GRIMM, J.E. SCHIRMER, *Success Without Victory. Lliuya v. RWE Decided*, in <https://verfassungsblog.de/>, 1° giugno 2025, e V. MELI, *L'esperienza della climate change litigation nei confronti delle imprese nel contesto europeo*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2025, 3, p. 917 ss. Occorre tenere presente che, anche al fine di sfuggire alle maglie della tipicità che caratterizza la responsabilità extracontrattuale nel diritto tedesco, l'azione non veniva proposta in via aquiliana ma in via cautelare a tutela della proprietà ai sensi del § 1004 BGB.

poco più alte del livello del mare e quindi particolarmente vulnerabili al suo innalzamento. La progressiva sommersione delle isole determinava, infatti, una violazione dei diritti fondamentali dei loro abitanti, di cui il governo australiano viene chiamato a rispondere sia per non avere raggiunto sufficienti progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra nel lungo periodo, sia per non avere approntato soluzioni adeguate, come in particolare la realizzazione di barriere e dighe marittime, nel breve periodo²¹.

Sulla stessa linea si è collocata di recente una sentenza olandese, che ha condannato lo Stato al risarcimento dei danni per la mancata implementazione di analoghe misure di adattamento al *climate change* nell'isola caraibica di Bonaire, che veniva così ad essere discriminata rispetto alla parte europea dei Paesi Bassi, storicamente invece da sempre all'avanguardia, com'è ben noto, nel campo delle dighe marittime²². Peraltro, contenziosi comparabili con quelli appena discussi sono tuttora pendenti in altre parti del mondo e potrebbero condurre ad esiti comparabili²³.

Sono evidentemente diverse le situazioni fattuali e le configurazioni giuridiche, ma, nel confronto fra le vicende sin qui considerate, ci sembra che possa ad ogni modo emergere la maggiore praticabilità di una soluzione che non ha ricercato il danneggiante, letteralmente, dall'altra parte del mondo, bensì nel governo alla cui sovranità sono soggetti i territori a rischio di inondazione, e non l'ha fondata soltanto sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, ma sulla concreta omissione di misure che possiamo più agevolmente collocare in quel

²¹ Il riferimento è a UN Human Rights Committee, 22 settembre 2022, *Daniel Billy & Others vs. Australia (Torres Strait Islanders Petition)*. In proposito si può vedere R. LUPORINI, *Climate Change Litigation before International Human Rights Bodies: Insights from Daniel Billy et al. v. Australia (Torres Strait Islanders Case)*, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 2023, 3, pp. 238-259. Le isole in questione sono quelle di Boigu, Poruma, Warraber e Masig, e le prime gravi conseguenze della loro progressiva sommersione sono state inquadrate come violazioni degli artt. 17 e 27 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 16 dicembre 1966, che proteggono rispettivamente il diritto a non subire interferenze arbitrarie nella propria vita privata e quello a poter praticare le proprie tradizioni culturali. L'innalzamento del livello del mare aveva, infatti, reso impossibili alcune tradizionali coltivazioni degli indigeni, mentre le inondazioni avevano distrutto le tombe di famiglie e impedito la celebrazione delle ancestrali cerimonie che consentivano di mantenere una connessione con gli spiriti degli avi.

²² Rechtbank Den Haag, 28 gennaio 2026, *Greenpeace Netherlands and 8 citizens of Bonaire vs. The Netherlands*. L'isola di Bonaire, già colonia olandese, è oggi una municipalità speciale del Regno dei Paesi Bassi. L'azione era stata proposta ai sensi dell'art. 6:162 del *Burgerlijk Wetboek*, che contiene la definizione generale di una responsabilità extracontrattuale atipica, fondamentalmente analoga a quella di cui al nostro art. 2043 c.c.

²³ Si può segnalare, in particolare, l'azione promossa da abitanti delle rive del lago Baringo in Kenya, vittime di inondazioni causate dal cambiamento climatico, i quali chiedono ad alcuni funzionari governativi kenyoti il risarcimento dei danni patiti in ragione delle negligenze nell'implementazione delle misure imposte dalla legislazione interna (*Climate Change Act 2016*) al fine di prevenire e mitigare l'impatto dell'innalzamento del livello delle acque dei laghi della Rift Valley: *Iten ELC Petition No. 007 of 2022 – Legal Advice Centre T/A Kituo cha Sheria & Anor vs. Attorney General and 7 Others*, consultabile in www.climatecasechart.com.

rapporto di consequenzialità immediata e diretta su cui la nostra tradizione giuridica fonda la responsabilità²⁴.

Marco Rizzuti
Associato dell'Università degli Studi di Firenze

²⁴ Il principio, oggi espresso per quanto riguarda l'ordinamento italiano dal nostro art. 1223 c.c. e richiamato per l'ambito aquiliano dall'art. 2056 c.c., ma invero comune anche a molti altri sistemi giuridici, risale quantomeno a R.J. POTHIER, *Traité des obligations*, Orléans, 1761, p. 167 ss., trad. it., *Trattato delle obbligazioni*, Livorno, 1841, p. 105 ss.